



REPUBBLICA ITALIANA
Provincia di Pordenone

SETTORE TUTELA AMBIENTALE
Servizio Tutela delle Acque dall'Inquinamento

Proposta nr. 29 del 01/03/2010 -
Determinazione nr. 514 del 01/03/2010

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 – Acque del Basso Livenza S.p.A. - Archiviazione istanza di modifica, per la parte relativa ad aumento potenzialità del depuratore, della Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06 di autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane dal depuratore di via del Ponte e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del capoluogo in comune di Chions.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con nota prot. n. 2478 del 05.10.09, assunta al prot. n. 57745 del 08.10.09, ha trasmesso, a nome del legale rappresentante pro tempore della Società Acque del Basso Livenza S.p.A., richiesta di variazione della Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06 di autorizzazione allo scarico, per modifica di potenzialità e per presenza di un nuovo scolmatore di piena, di acque reflue urbane provenienti dal depuratore di via del Ponte e da scolmatori di piena a servizio della rete fognaria del capoluogo in comune di Chions;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06 questa Amministrazione aveva autorizzato gli scarichi di acque reflue urbane da depuratore avente potenzialità di progetto pari a circa 1.000 abitanti equivalenti (a.e.) e da scolmatori di piena;

DATO ATTO CHE con nota prot. n. 2024 del 12.01.10 questa Provincia, in relazione alla nota prot. n. 3073 del 21.12.09, assunta al prot. n. 70 del 04.01.10:

- comunicava alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A. e al Comune di Chions che:
“...la Provincia è competente unicamente al rilascio di provvedimenti attinenti la qualità dello scarico, con le prescrizioni del caso, sulla base dei dati tecnici del progetto formalmente approvato, mentre non ha alcuna funzione in merito all’approvazione di opere, di modifiche progettuali o di modifiche della potenzialità degli impianti. Pertanto, finché la modifica di potenzialità dell’impianto di depurazione di cui trattasi non verrà regolarmente approvata dal soggetto a tal fine competente, l’autorizzazione potrà riguardare unicamente lo scarico per il depuratore come regolarmente dimensionato ed approvato.”

Dagli atti esaminati (scheda del 17.07.09 e relazione tecnico-illustrativa del 19.12.05) la potenzialità dell'impianto di depurazione risulta modificata solo per il trattamento preliminare e non per il trattamento biologico che, come indicato a pag. 6 della relazione..., nel primo modulo ha "un dimensionamento effettivo per circa 600 a.e..

Conseguentemente, questo Ufficio si atterrà ai dati di cui agli elaborati progettuali già assunti con formale atto di adozione e/o approvazione dell'Ente competente.

La relazione presentata da codesta Società con nota prot. n. 3073 del 21.12.09, assunta al prot. n. 70 del 04.01.10, non risulta aver ottenuto le suddette approvazioni e, pertanto, non può assumere valenza di modifica dei dati progettuali."

- sulla base di quanto sopra, avviava il procedimento di archiviazione dell'istanza di modifica del 05.10.09, per quanto riguarda la parte relativa alla richiesta di convogliamento al depuratore di un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiori alla potenzialità dell'impianto stesso, come dai dati progettuali regolarmente approvati, mentre comunicava l'avvio del procedimento di modifica dell'autorizzazione di cui alla Det. Dir. n. 1455 del 06.07.06, per quanto riguarda la richiesta di autorizzazione per lo scolmatore di piena posto subito a monte del comparto biologico;

PRESO ATTO che entro il termine assegnato e a tutt'oggi la Società Acque del Basso Livenza S.p.A. non ha presentato osservazioni o documenti, ai sensi della L.241/90 e s.m.i., su quanto comunicato con nota prot. n. 2024 del 12.01.10;

FATTO presente che non appare possibile, come comunicato con nota prot. n. 2024 del 12.01.10, per i motivi sopra indicati rilasciare il provvedimento autorizzativo richiesto, per quanto riguarda la parte relativa alla richiesta di convogliamento al depuratore di un numero di a.e. superiori alla potenzialità dell'impianto di depurazione, come dai dati progettuali regolarmente approvati;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all'archiviazione dell'istanza di modifica del 05.10.09 per la parte relativa alla richiesta di convogliamento al depuratore di un n. di a.e. superiori alla potenzialità del depuratore;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n. 152/06 recante "Norme in materia ambientale", in particolare la parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la L.R. n. 2/2000, la L.R. 7/2001, la L.R. 13/2002, L.R. 16/2002 e la L.R. 25/2005;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 agosto 1982 n. 0384, di approvazione del "Piano Generale per il Risanamento delle Acque";
- la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque 04.02.1977;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, relativo alle "Funzioni e responsabilità della dirigenza", le norme dello Statuto Provinciale ed il Regolamento di Organizzazione dell'Ente, nonché l'Ordinanza Presidenziale n. 32 del 31.12.09, relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali, che attribuisce detta competenza al Dirigente pro-tempore del Settore Tutela Ambientale;

D E T E R M I N A

1. Per i motivi meglio specificati in premessa, di archiviare l'istanza di data 05.10.09, presentata dal legale rappresentante pro tempore della Società Acque del Basso Livenza S.p.A. con nota prot. n. 2478 del 05.10.09, di variazione di Determinazione Dirigenziale n. 1455 del 06.07.06 di

autorizzazione allo scarico di acque reflue urbane, limitatamente alla parte relativa alla richiesta di convogliamento al depuratore di un numero di abitanti equivalenti (a.e.) superiori alla potenzialità dell'impianto di depurazione, come dai dati progettuali regolarmente approvati;

2. Il presente provvedimento verrà trasmesso alla Società Acque del Basso Livenza S.p.A., quale titolare della presente autorizzazione, al Comune di Chions, all'Azienda per i Servizi Sanitari N. 6 Friuli Occidentale, nonché all'ARPA Dipartimento Provinciale di Pordenone, al fine anche dei controlli del caso.

Ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della Legge n. 241/90 si precisa che il soggetto autorizzato può ricorrere nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 gg ed entro 120 gg dalla data di ricevimento del presente atto.

Pordenone, lì 01/03/2010

IL DIRIGENTE
Sergio Cristante

Sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni